



Sentenza N. [REDACTED]


Data sentenza



**REPUBBLICA ITALIANA**

Data deposito

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



Estensore dr.



**Il Tribunale militare di Roma – Sez. 1^**

composto dai signori:

Data di irrevocabilità

1. dr. Filippo VERRONE Presidente

2. dr. ssa Daniela MELCHIORRE Giudice

addì 19

3. ten. col. A.M. Edoardo MEACCI »

Inviato estratto esecutivo

4. ===== »

a:

5. ===== »

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Reg. Esec.

Antonella MASALA

e con l'assistenza del dott. ssa Antonina NARDECCHIA

addì 19

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di [REDACTED]

Campione penale art.

[REDACTED] residente in [REDACTED] di fatto

domiciliato in [REDACTED] domicilio

Impugnazione proposta da:

dichiarato ai sensi dell'art. 161 co. 1 c.p.p.); Tenente Colonnello E.I. in

servizio presso il Raggruppamento Autonomo per il Ministero della

Difesa in [REDACTED]; incensurato, presente;

**IMPUTATO di:**

**REATO CONTINUATO DI MINACCIA E INGIURIA A UN**

INFERIORE (artt. 196 co. I e II c.p.m.p., 81 cpv c.p.) perché, Tenente Colonnello E.I. effettivo al Raggruppamento Autonomo per il Ministero della Difesa, ivi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in più date collocantesi tra l'aprile e il [REDACTED] [REDACTED] minacciava un ingiusto danno ed offendeva prestigio, onore e dignità dell'inferiore in grado C.M.C. E.I. [REDACTED] definendo quest'ultimo, alla di lui presenza, "avulso" dal resto del gruppo e "militare improduttivo", rivolgendogli ripetutamente le espressioni "sei alla frutta, non rendi niente", in un caso dicendogli "fuori dalle palle" e in un altro, avendo saputo che il [REDACTED] aveva riferito ad altri superiori i predetti episodi, precisandogli che "se la sarebbero vista a quattr'occhi".

Parte civile: C.M.C. E.I. [REDACTED]

#### CONCLUSIONI

P.m.: chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna alla pena complessiva di mesi sei di reclusione militare con concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.

Difesa di parte civile: si associa alla richiesta di condanna del Pubblico ministero. Deposita nota spese e conclusioni scritte.

Difesa imputato: chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto che dispone il giudizio regolarmente comunicato e notificato, l'imputato veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere di reato continuato di minaccia ed ingiuria ad inferiore (artt.81 cpv. c.p.; 196 commi 1 e 2 c.p.m.p.), come in rubrica ascrittogli.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti presentavano le richieste probatorie, documentali e testimoniali, che venivano accolte dal Collegio perché rilevanti e pertinenti ai fatti di causa.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti avanzavano le conclusioni riportate e il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per pronunciare la seguente decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruzione dibattimentale, il Collegio reputa che l'ipotesi accusatoria formulata in imputazione, pur sussistente sotto il profilo oggettivo, non lo sia altrettanto sotto quello soggettivo e che, pertanto, nei confronti dell'odierno imputato vada pronunciata sentenza assolutoria secondo formula adeguata.

Sono contestate a [REDACTED], come in atti generalizzato, all'epoca tenente colonnello E.I. in servizio presso il Raggruppamento Autonomo per il Ministero della Difesa in Roma, due condotte illecite (integralmente descritte in rubrica alla quale ci si riporta per i dettagli) effettuate in modo continuativo, tra l'aprile ed il [REDACTED] integranti l'ipotizzato delitto di minaccia ed ingiuria in danno dell'inferiore, caporal maggiore capo E.I. [REDACTED], costituitosi parte civile nell'odierno giudizio.

Le ipotizzate condotte sarebbero state poste in essere dal [REDACTED] tempo in cui egli, superiore del [REDACTED] aveva coordinando il trasferimento di beni e mezzi che avrebbe portato "circa 1.300 utenti a Palazzo Guidoni, in quel di Centocelle" disposto dall'amministrazione militare.

In quel periodo lavorativo di notevole impegno e responsabilità, l'ufficiale ebbe modo più volte di constatare che il caporal maggiore non svolgeva in maniera pronta ed efficiente il proprio servizio sicché egli, quale militare doverosamente esigente con il personale da lui comandato, ebbe in più circostanze a stigmatizzare lo scarso impegno profuso dal [REDACTED]

Le espressioni "avulso" dal resto del gruppo, "militare improduttivo", "sei alla frutta, non rendi niente", "fuori dalle palle" indicate dal [REDACTED] non sono state invero pienamente confermate dai testi uditi in dibattimento, i quali o non ricordavano di averle sentite ([REDACTED]) o hanno negato di averle sentite pronunciare dal [REDACTED] all'indirizzo quantomeno esclusivo del [REDACTED]

Costoro hanno invece descritto il tenente colonnello come un ufficiale ligio al dovere ed un superiore esigente che usava spronare al maggior rendimento lavorativo indistintamente tutti i suoi sottoposti e che magari usasse farlo talvolta anche con toni veementi ([REDACTED] "...era proprio il modo di interfacciarsi del colonnello con chiunque."; teste [REDACTED]: "Si arrabbiava anche con gli altri laddove un ordine non era eseguito o era eseguito parzialmente, o non era eseguito prontamente.").

Invero, anche a ritenere veritiere le dichiarazioni del [REDACTED], dato che egli più volte aveva lamentato ai suoi superiori di essere frequente oggetto di rimproveri del [REDACTED] e anche alla luce del ricovero ospedaliero successivo a un malore accusato dopo un alterco col superiore per motivi di servizio, tuttavia le espressioni da lui riferite non appaiono configurare una lesione militare del suo onore, del suo prestigio e della sua dignità.

Le espressioni usate sono certo aspre e critiche, ma in quanto rimproveri e riprese si iscrivono tra i poteri/doveri propri del superiore al fine di rendere il miglior servizio possibile all'amministrazione militare.

Le dette espressioni, del resto, vanno anzitutto contestualizzate a un ambito di servizio in cui il [REDACTED] come si rammenta, non è emerso brillasse per impegno e prontezza nello svolgimento dei servizi cui era comandato (teste [REDACTED] " Era meno pronto di tanti altri...In quell'incarico...secondo me ha dato di meno di quello che poteva dare, in termini di apporto personale... Non era proattivo."; imputato [REDACTED]:

" Il [REDACTED] È...mi venne a rappresentare, lui con [REDACTED] e [REDACTED]...che oltre a fare il loro lavoro dovevano fare anche l'attività del [REDACTED]"; teste [REDACTED]: "Gli è stato dato un ordine [n.d.r. dal [REDACTED] D], lui ha detto di averlo eseguito ma invece non lo ha fatto fino in fondo."). E furono verosimilmente pronunciate dal superiore per indurre il sottoposto a lavorare con maggiore impegno onde evitare di dover redigere nei suoi confronti note negative, cosa peraltro mai fatta dal [REDACTED] nei suoi confronti.

Lo stesso timore di venir trasferito in un'altra sede lavorativa da cui il [REDACTED] ha dichiarato essere stato afflitto in quel periodo, risulta infondato dal momento che da un lato il tenente colonnello non disponeva di un simile potere sui sottoposti e dall'altro egli, nonostante le inefficienze lavorative del caporale, non gli intentò mai neanche un procedimento disciplinare.

È emerso, invece, che dopo un periodo di licenza di convalescenza a seguito del detto malore accusato dal [REDACTED] il [REDACTED] stesso fu trasferito o

col

meglio, a suo dire, assegnato temporaneamente, alla sede lavorativa di [REDACTED] sua città di residenza e di abitazione familiare, ottenendo così l'indubbio vantaggio di non quotidianamente viaggiare per raggiungere la sede di servizio in [REDACTED] fu proprio in coincidenza di quel cambiamento di sede che egli presentò l'esposto in cui denunciò le presunte ingiurie e la minaccia di cui asseriva essere stato vittima da parte del tenente colonnello.

Si evidenzia che il [REDACTED] ha dichiarato di aver presentato una relazione sugli accadimenti del rimprovero e conseguente suo malore sin dal rientro in servizio, cioè dopo venti giorni circa dagli accadimenti; ma il [REDACTED] suo comandante di Compagnia, gli disse di non avere il potere di protocollare la relazione e gliela restituì (teste [REDACTED] "Io la volevo far protocollare, però mi hanno detto - l'Ufficio Personale - che non era possibile e gliela ho restituita"); come ha confermato in dibattimento.

Non solo: da un punto di vista più generale, e dunque anche prescindendo da queste concrete contestualizzazioni con i poteri e doveri d'ufficio e la condotta generale di servizio del [REDACTED] appare qui che la stessa ipotizzata minaccia del vedersela "a quattr'occhi" venne pronunciata dal [REDACTED] perché aveva saputo che il [REDACTED] si era lamentato dell'atteggiamento tenuto dal superiore nei suoi confronti con altri ufficiali della catena di comando, mentre egli, come buona regola nelle relazioni interpersonali, avrebbe preferito che prima ne avesse parlato direttamente con lui.

In definitiva, se non può escludersi che effettivamente l'ufficiale abbia pronunciato quelle espressioni all'indirizzo dell'inferiore, appare che

queste non concretino un effettivo intento di sminuire o comunque offendere la persona del [REDACTED]: le une e l'altra non possono essere qualificate rispettivamente né come ingiurie e né come minaccia ai sensi di quanto in imputazione.

Del resto, non si verte qui di un giudizio sul rispetto di buone regole di urbanità, ma di una valutazione di ordine penale circa reati militari. E il livello di rilevanza penale di ingiurie, offese, minacce è da sempre ammesso nel mondo militare come diverso da quello del mondo civile: quanto nel mondo civile è lesivo di onore e reputazione spesso non lo è nel mondo militare, dove gergo e modi sono spesso rudi e scortesi.

Questo livello di rilevanza non è raggiunto. I toni veementi e certo sgradevoli usati dal superiore nei confronti di un sottoposto, considerato che si era creato un rapporto teso tra i due, non concretano l'addebitato reato militare di ingiurie; né vi è la minaccia per la rammentata impossibilità giuridica di realizzare il male minacciato. E anche dal punto di vista soggettivo, non appare concretamente integrata una effettiva volontà dell'agente di ingiuriare e minacciare in senso giuridicamente rilevante il sottoposto.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt.530 comma 2 c.p.p. e 361 c.p.m.p.;

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Deposito della sentenza entro quaranta giorni.

[REDACTED]

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Daniela MELCHIORRE)

(dott. Filippo VERRONE)

*Daniela Melchiorre*

*Filippo Verrone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

II [REDACTED]

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO

(dott. ssa Antonina NARDECCHIA)

*Antonina Nardecchia*